CAMERA DEI DEPUTATI

N. 955

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPITELLA, RADI, MICHELI FILIPPO, ANSELMI TINA

Presentata il 31 gennaio 1969

Ammissione degli studenti della università di Assisi nelle università riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione venutasi a creare per circa 700 studenti, che hanno frequentato, negli anni accademici dal 1964-65 al 1967-68, i corsi delle facoltà di magistero e di lingue e letterature straniere funzionanti, in via di fatto, presso l'università di Assisi, è di particolare gravità.

Ritenendosi che l'università di Assisi non possa avere alcun riconoscimento e tenendo conto del fatto che gli studenti hanno seguito un corso di studi assai impegnativo ed hanno sostenuto un rilevante numero di esami, si ritiene opportuno permettere loro, con il provvedimento, che qui di seguito si propone, l'inserimento in università riconosciute, per il completamento del corso degli studi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli studenti, che siano stati regolarmente iscritti, abbiano seguito il corso di studi e sostenuto esami, negli anni accademici dal 1964-65 al 1967-68, presso l'università funzionante in via di fatto, in tali anni, nella città di Assisi, sono ammessi a frequentare, nell'anno accademico 1968-69, presso le facoltà di magistero e di lingue e letterature straniere statali e libere della Repubblica, l'anno di corso corrispondente a quello già

frequentato, nell'università di Assisi, nell'anno accademico 1967-68.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti svolti e gli esami effettivamente sostenuti nell'università di Assisi, relativi agli anni di corso precedenti quello per il quale ottengano l'iscrizione, nelle università statali e libere, nell'anno accademico 1968-69.

Gli studenti che si trovino nelle condizioni sopra indicate, potranno avanzare domanda di iscrizione, corredata dalla necessaria documentazione, all'università da loro prescelta, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.